



5020  
/04

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai seguenti Magistrati:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. <i>dott. Claudio Fancelli</i>        | Presidente   |
| 2. <i>dott. Oreste Bonavitacola</i>     | Consigliere  |
| 3. <i>dott. Gaetano Antonio Bursese</i> | Cons. relat. |

riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 9108/02 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2002, posta in decisione all'udienza collegiale del 26.10.04 e vertente:

T R A:

**FEDERAZIONE ITALIANA dei CONSORZI AGRARI – scc. coop. a r.l.- FEDERCONSORZI**, in concordato preventivo, in persona del Commissario Liquidatore legale rapp.te p.t.;

– Est. dr. G.A. Bursese

Cruz 6705

R.G. n.

Rep. n. 5984

Est. dr. Bursese

1 COPIA AUTENTICA  
AVVOCATURA DELLO  
STATO  
L. 103/79 1

**LIQUIDATORE GIUDIZIALE dei BENI CEDUTI ai CREDITORI della FEDERCONSORZI;** entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Teodosio Macrobio n. 3 , presso l'avv. Giuseppe Niccolini; da cui sono rappresentati e difesi unitamente agli avv. Filippo Lubrano per delega in calce alla citazione in appello;

APPELLANTI

E

**MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI** , in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentato e difeso *ope legis*.

APPELLATO e appellante incidentale


NONCHE'

**LETTERA avv. Francesco, n.q. di custode giudiziale** dei beni della FEDERCONSORZI in concordato preventivo sottoposti a sequestro dal Tribunale di Perugia;

APPELLATO

E

**CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE di CATANIA e MESSINA soc. coop. a r. l. in L.CA.** in persona del Commissario Straordinario sig. Michele La Spina e del Commissario Liquidatore sig. Gaetano Pirrone; elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n.



1 presso l'avv. Simona Napoletani che lo rappresenta e difende ,  
congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Giuseppe Cicero del Foro di  
Catania per procura in comparsa di costituzione in prosecuzione;


APPELLATO e appellante incidentale;

Oggetto: pagamento crediti;

**conclusioni:** all'udienza del 6.10.2003 i procuratori delle parti hanno  
precisato le conclusioni come da verbale in atti.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato la FEDERAZIONE ITALIANA  
dei CONSORZI AGRARI – soc. coop. a r.l.- FEDERCONSORZI , in  
concordato preventivo, e il Liquidatore Giudiziale dei Beni Ceduti ai  
Creditori della FEDERCONSORZI; convenivano in giudizio avanti a  
questa Corte, il MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE e  
FORESTALI, l'avv. Francesco LETTERA n.q. di custode giudiziale dei  
crediti della FEDERCONSORZI, nonché il CONSORZIO AGRARIO  
INTERPROVINCIALE di CATANIA e MESSINA soc. coop. a r. l. in  
L.CA.; proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma  
n. 10027/02 depos. in data 8.3.2002, con la quale era stata disattesa la  
domanda proposta dalla stessa Federconsorzi nei confronti del Ministero  
convenuto volta ad ottenere il pagamento della somma di lire  
463.043.000.000 , oltre interessi al tasso pattuito ( tasso ufficiale di  
sconto maggiorato di 4,40 punti) in quanto cessionaria da parte di 58




Consorti Agrari Provinciali dei crediti dagli stessi maturati nei confronti del citato Ministero per le spese sostenute nel periodo bellico e postbellico con riferimento alla gestione degli ammassi obbligatori e per contingente dei prodotti agricoli. Con la stessa decisione il tribunale dichiarava inammissibili gli interventi in giudizio della Liquidazione Concordatizia dei beni della Federconsorzi e del Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina, compensando le spese processuali relative a dette parti; dichiarava estinto il giudizio per rinuncia dell'interventore avv. Francesco Lettera n.q., compensando le spese di lite riguardanti il medesimo e le altre parti; condannava la Federazione attrice al pagamento in favore del Ministero convenuto, delle spese processuali liquidate in complessive lire seicento milioni.

Chiedevano entrambi gli appellanti sulla scorta di specifiche ed articolate argomentazioni, in riforma della suddetta sentenza, dichiararsi ammissibile l'intervento in giudizio del Liquidatore Giudiziale dei Beni ceduti ai creditori della Federconsorzi; accertare che il Ministero convenuto è debitore al 31.12.1991 nei confronti della predetta liquidazione giudiziaria ovvero della stessa Federconsorzi della somma di lire 463.043.000.000 [ pari ad € 239.141.751,92] - ovvero di altro diverso importo- oltre agli interessi convenzionali capitalizzati semestralmente al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, maturati o maturandi al 1 gennaio 1992 fino al saldo, nonché dei danni

ex art. 1224,2° co. c.c. ; dedotto il credito di lire 153.674.593.489 [ pari ad € 79.366.304,02 ] al 4 luglio 1991 vantato dal Ministero convenuto, per il quale è intervenuta compensazione giusta provvedimento di autorizzazione alla modifica dell'elenco dei creditori della stessa Federconsorzi in concordato preventivo; rigettare le domande dell'avv. Francesco Lettera, n. q. di custode dei beni della Federconsorzi sottoposti a sequestro dal Tribunale di Perugia; rigettare le domande proposte dal Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina soc. coop. a r. l. spiegate le suo atto d'intervento; con vittoria delle spese del doppio grado.

Si costituiva in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali proponendo appello incidentale con cui chiedeva la riforma della sentenza appellata nella parte in cui si dichiarava l'inammissibilità dell'intervento in giudizio della Liquidazione Concordatizia della Federconsorzi; nella parte in cui si qualificavano i Consorzi Provinciali e la Federconsorzi <come organi indiretti dello Stato> e si ritenevano invalide e/o inefficaci le cessioni di crediti tra tali enti. Chiedeva altresì che fosse accertato il credito della Federconsorzi, calcolando gli interessi nella misura prevista dall'art. 8 co. 1 della legge n. 410/99 e previa detrazione, alla data del 4.7.1991, della somma di 153.674.593.489 [ pari ad € 79.366.304,02 ].




Si costituiva quindi il Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina soc. coop. a r. l., proponendo appello incidentale, con cui chiedeva che fosse dichiarato ammissibile il proprio intervento in giudizio, con il conseguente accoglimento di tutte le domande, formulate anche in via subordinata, nell'atto d'intervento depositato da esso Consorzio all'udienza del 19.6.2001 del giudizio di primo grado; il tutto, con vittoria delle spese di entrambi i giudizi.

Non si costituiva l'avv. Francesco Lettera nella qualità di cui sopra. All'udienza del 6.10.2003 le parti precisavano le rispettive conclusioni; il procuratore degli appellanti depositava atto di rinuncia alle domande formulate nei confronti dello stesso avv. Lettera con compensazione delle spese; atto notificato alle altre parti il 25,26 e 27 giugno 2003, nonché le copie notificate in data 22-23 agosto 2003 dell'atto di accettazione della rinuncia stessa da parte dello stesso avv. Lettera.

La causa quindi veniva rimessa al Collegio, che la riteneva a sentenza all'udienza del 26.10.2004.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1 - Ritiene il Collegio di dover esaminare in premessa la questione dell'ammissibilità o meno dell'intervento volontario nel giudizio di primo grado sia della Liquidazione Concordatizia della Federconsorzi, sia del Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina, atteso che entrambi gli interventi erano stati dichiarati inammissibili, in quanto




tardivamente effettuati oltre il termine preclusivo di cui all'art. 268 c.p.c. , dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e quando la causa era stata rimessa al collegio per la decisione.

La questione è stata oggetto di specifico gravame da parte della Liquidazione Concordatizia , del Consorzio Interpovinciale ed anche del Ministero ( limitatamente però alla posizione della Liquidazione Concordatizia ). Secondo costoro l' intervento *de quo* deve ritenersi tempestivo, trattandosi di procedimento, già rimesso al Collegio e non ancora assunto in decisione, assegnato alla sezione stralcio ex art. 13 della legge 22 luglio 1997 n. 276. In forza di tale norma – osservano gli appellanti - l'udienza davanti al GOA deve ritenersi *“udienza di trattazione , quanto meno agli effetti della formulazione delle domande.... cioè sul piano della precisazione delle conclusioni”* ; nella stessa udienza infatti il GOA deve invitare le parti a conciliarsi prima di trattenere la causa in decisione, per cui sarebbe consentito un intervento di altri soggetti che, a norma dell'art. 268, 1°c.p.c. , può avere luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.

Le predette doglianze, secondo il Collegio, non sono fondate.


Nella fattispecie è pacifico che l'intervento in causa delle parti di cui trattasi è avvenuto dopo che le parti originarie avevano precisate le rispettive conclusioni ( udienza del 11.11.97) e la causa era stata rimessa dal G.I. al Collegio per la spedizione a sentenza (udienza del 17.5.199).



La costituzione della Liquidazione Concordataria e del Consorzio Interprovinciale è avvenuta successivamente davanti al GOA per cui correttamente quest'ultimo ha dichiarato inammissibili entrambi gli interventi. In effetti, l'art. 13 della legge 22 luglio 1997 n. 276 prevede soltanto che il GOA convochi le parti davanti a sé unicamente per espletare un tentativo di conciliazione, che se non riesce, impone allo stesso giudice di "provvedere ...." *per la decisione della causa ai sensi dell'art. 190 bis del c.p.c.*" In altre parole, l'art. 13 suddetto, non comporta in alcun modo il ritorno del processo davanti all'istruttore ( solo in tale evenienza sarebbe consentito l'intervento in giudizio di altre parti ); la *ratio* della normativa della L. n. 276/1997 è infatti quella di accelerare la conclusione dei "vecchi" processi e non quella di procrastinarne ulteriormente la definizione, riaprendo le istruttorie già concluse.

Deve dunque ritenersi che gli interventi delle parti in esame sono effettivamente inammissibili siccome tardivamente avvenuti oltre il termine di cui all' art. 268 c.p.c., ciò che comporta la reiezione degli appelli incidentali relativi a tale specifico punto.

2 - Per quanto concerne la posizione della Liquidazione Concordataria deve però precisarsi che la stessa, in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso, può tuttavia proporre appello nei confronti della decisione che la riguarda, anche se non ha partecipato al giudizio di primo grado a mente dell'art. 111 ult. co. c.p.c. ( *ex plurimis*:






Cass. 27.2.2002, n. 2889; Cass. 18.7.02 n. 10442 ). Ne consegue è ammissibile l'atto d'appello proposto dalla Liquidazione Concordataria congiuntamente con la Federconsorzi .

3- Passando all'esame dell'impugnazione principale, la prima doglianza degli appellanti riguarda l'erronea configurazione del GOA dei Consorzi Agrari Provinciali e della stessa Federconsorzi ritenuti " *organi dello Stato*" in quanto da questi delegati all'attività di gestione degli ammassi dei prodotti agrari di cui ai decreti luogotenenziali n. 38 e 85 del 1945.

Partendo da tale premessa il giudice *a quo* ha dedotto che, in quanto *organi indiretti* dello Stato, gli stessi Consorzi Agrari non possono essere considerati titolari " *di diritti soggettivi da far valere contro la persona giuridica pubblica dello Stato*" per cui " *...è nell'ambito del rapporto interno ed interorganico tra Federconsorzi e Stato che la presente controversia deve trovare la soluzione sua propria*".

Gli appellanti contestano tale conclusione in quanto parte da presupposti sicuramente erronei, quali il carattere di enti pubblici dei Consorzi agrari, che sono invece strutture societarie private costituite per la realizzazione d'interessi settoriali, a cui l'ordinamento non ha mai attribuita diretta rilevanza pubblica; con esclusione di qualsiasi potere d'intervento dello Stato nella loro gestione; che hanno autonomia organizzativa, finanziaria, contabile e di bilancio, come dimostra la loro recente sottoposizione a



procedure concorsuali di carattere "privatistico", quali il concordato preventivo.

Secondo il Collegio la doglianza dev'essere condivisa.


A parte invero la natura pubblica o privata di tali enti, trattasi indiscutibilmente di soggetti ben distinti dalla persona giuridica dello Stato di cui occasionalmente sono divenuti organi indiretti per lo svolgimento di una determinata attività nel suo interesse; non v'è <sup>dubbio</sup> ~~v~~che, in quanto tali, essi sono titolari di diritti scaturenti dall'esercizio della predetta attività, per cui i medesimi enti hanno la possibilità di azionare in sede giudiziale le loro pretese. Significativo è poi che il Ministero convenuto non risulta che abbia mai contestato l'esistenza di tali crediti, come emerge, ad esempio, dalla prodotta relazione dello stesso dicastero in data 11 aprile 1996 n. 131530 avente ad oggetto " *Credit Fedit verso lo Stato*".

4 - Invero nella fattispecie, le parti concordano sia per quanto riguarda l'importo dei crediti azionati dalla Fedit che in relazione alla somma da dedurre in compensazione. L'amministrazione convenuta ha infatti riconosciuto non solo l'obbligazione per sorte di controparte, ma anche di dovere gli interessi convenzionali ( pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di 4,4, punti) sulla base però di una sopravvenuta disposizione legislativa ( v. comparsa di risposta pag. 7-8).

A questo riguardo si rileva che l'Avvocatura Erariale ha mutato radicalmente il proprio atteggiamento, atteso che ,nel giudizio di primo

grado aveva contestato la legittimità di tali interessi convenzionali che prevedevano l'anatocismo, in quanto non esisteva alcuna prova di una pattuizione scritta di interessi superiori a quella legale, laddove la P.A. non può obbligarsi se non con atti formali sottoposti al controllo di legge, per cui non possono avere rilievo alcuno comportamenti o usi che tali interessi prevedono.


L'unico punto di contrasto che ancora permane è costituito dal fatto che, secondo gli appellanti deve applicarsi su tali interessi la capitalizzazione **semestrale**, mentre secondo il Ministero, la capitalizzazione dev'essere **annuale**, richiamandosi, quest'ultimo, al disposto di cui all'art. 8, co. 1° della legge 28.10.1999, n. 410, quale integrato dall'art. 130 della legge n. 388 del 2000. Ad avviso del dicastero appellato, la nuova normativa si applica anche ai crediti per cui è causa nella parte in cui - dopo aver <sup>previsto</sup>~~stabilito~~ in via generale l'estinzione, tramite l'assegnazione di titoli di Stato, dei crediti dei consorzi provinciali derivanti dalla gestione di ammasso obbligatorio e dalla commercializzazione di prodotti agricoli nazionali - ha stabilito che "...gli interessi ....sono così calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,4 punti con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali..." La successiva legge n. 388/2000 ( Finanziaria 2001) ha integrato il citato articolo 8 stabilendo che : " Gli interessi di cui al presente comma sono



*calcolati : fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali”.*

Sembra al Collegio invero più condivisibile la tesi degli appellanti secondo cui le legge in questione non può applicarsi ai crediti azionati, non più di pertinenza dei singoli consorzi provinciali alla data di entrata in vigore della legge, in quanto da essi in precedenza ceduti alla stessa Federconsorzi ( *<...i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio....di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari al momento di entrata in vigore della presente legge....>* ). Ne consegue che anche la misura degli interessi è quella della capitalizzazione semestrale anziché annuale, come stabilito dalla precedente prassi sulla base di disposizioni e circolari ministeriali e secondo il calcolo normalmente praticato dalle banche ai singoli consorzi per le normali operazioni commerciali; in tal senso si è pronunciata la giurisprudenza del tribunale di Roma e di questa Corte ( C. Appello Roma n. 2939 del 5 ottobre 1998); tutto ciò è ammesso esplicitamente nella nota ministeriale del 30 luglio 1971 prot. II/773 e confermato dallo stesso Ministero con atto ricognitivo del 17 ottobre 1988 e da ultimo con atto di riconoscimento dell'11 aprile 1996.

La domanda degli interessi decorre dalla data di accertamento effettuata dalla P.A. ( 31.12.1982) e non dalla domanda giudiziale, trattandosi




d'interessi corrispettivi per cui non è necessario la previa costituzione in mora.

5- Spettano dunque alla Federconsorzi e per essa alla liquidazione Concordatizia, le somme dovute con riferimento ai crediti ceduti detratto, in compensazione, il credito del Ministero, con gli interessi convenzionali calcolati come sopra precisato. In proposito gli appellanti nella loro comparsa conclusionale depos. in data 14.9.2004, hanno predisposto un conteggio analitico, a cui si può fare rinvio, risultando corretto ed in mancanza di alcuna contestazione da parte del Ministero che non ha depositato né la comparsa conclusionale, né quella di replica.

Il credito di spettanza della Federconsorzi è dunque di complessive lire 991.135.946.282 ed è così composto :

- lire 407.504.519.630 per credito al 4 luglio 1991; detratto il credito del Ministero in compensazione pari a lire \* 153.674.593.489 = \* lire 253.829.926.141 credito residuo; al quale si deve aggiungere la somma di \*lire 737.306.020.141 a titolo d'interessi al t.u.s. + 4.40 dal 5 luglio 1991 al 30 giugno 2004 con capitalizzazione semestrale.

Pertanto al 30 giugno 2004 il credito dovuto dal MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, alla FEDERAZIONE ITALIANA dei CONSORZI AGRARI ed al Liquidatore Giudiziale dei



Beni Ceduti ai Creditori della FEDERCONSORZI è di complessive lire 991.135.946.282 pari ad euro 511.878.997,39.

Per il periodo successivo sino all'effettivo pagamento questi ultimi hanno diritto agli ulteriori interessi, calcolati come sopra ( t.u.s. + 4,40 con capitalizzazione semestrale). Il pagamento degli interessi in misura superiore alla legale, esclude il diritto al <sup>chinto</sup> maggior danno ex art. 1224 cpv. c.c.


In tal senso dunque dev'essere riformata l'impugnata sentenza.

Per quanto sopra precisato va rigettato l'appello incidentale proposto dal CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE di CATANIA e MESSINA; con riferimento alla posizione dell'avv. Lettera è stata confermata la rinuncia alla domanda accettata dagli enti appellanti, come si è sopra precisato.

Quando alle spese processuali, attesa la complessità delle problematiche esaminate e la precipuità della fattispecie in esame; valutato il comportamento processuale del Ministero convenuto che di fatto ha riconosciuto la sostanziale fondatezza della domanda attrice, si ritiene di compensare interamente le spese processuali di entrambi i gradi tra le parti.

---

**P. Q. M.**

  
- Est. dr. G. A. Bursese

la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello principale e su quelli incidentali avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10027 depositata in data 8.3.2002, così provvede:


- a) rigetta l'appello incidentale proposto dal CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE di CATANIA e MESSINA soc. coop. a r. l. in L.C.A. avverso la sentenza suddetta ;
- b) accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale proposto dalla FEDERAZIONE ITALIANA dei CONSORZI AGRARI e dal Liquidatore Giudiziale dei Beni Ceduti ai Creditori della FEDERCONSORZI, in riforma dell'appellata sentenza, dichiara che il credito di cui è debitore il MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, nei confronti delle controparti, alla data del al 30 giugno 2004 è di complessive lire 991.135.946.282 pari ad euro 511.878.997,39, con gli ulteriori interessi sino al soddisfo, come meglio precisato in parte motiva.
- c) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 2.11.2004

IL CONSIGLIERE EST.



IL PRESIDENTE



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(Dott. Marco Colzi)



Depositata in Cancelleria  
oggi 22 NOV. 2004  
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(Dott. Marco Colzi)

